



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

NUMERO 2018/00695

DEL 10/10/2018

Collegio Sindacale il 10/10/2018

### OGGETTO

Servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza:  
autorizzazione al subappalto per le attività di consegna e formazione.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Documentazione richiamata nell'atto	43		

### Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale	Farmaceutica Territoriale
Area delle Cure Primarie - (PZ)	Area delle Cure Primarie - (LAG)
Area delle Cure Primarie - (VEN)	Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 10/10/2018

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

**Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato-Economato dott. Antonio Pennacchio** relazione quanto segue:

**Premesso e richiamata** la precedente Deliberazione Commissariale n. 2018/00247 del 19/04/2018, con cui:

- si è preso atto:
  - a) della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2017/D.00208 del 21/12/2017 del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore- di aggiudicazione, in via definitiva, alla Ditta Sapio Life S.r.l. dell'appalto del servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nei territori delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera di cui trattasi, così suddiviso:
    - Lotto 1 Ossigeno Liquido, per il quale ha totalizzato 100,00 punti (sommatoria offerta tecnica e offerta economica) con un ribasso percentuale offerto del 6,00% - pari ad € 695.862,38 sull'importo a base di gara di € 11.597.706,30 - e, quindi, per un importo contrattuale pari a complessivi € 10.901.843,92, oltre IVA come per legge;
    - Lotto 2 Concentratori di Ossigeno, per il quale ha totalizzato 100,00 punti (sommatoria offerta tecnica e offerta economica) con un ribasso percentuale offerto del 10,00% - pari ad € 620.865,00 sull'importo a base di gara di € 6.208.650,00 - e, quindi, per un importo contrattuale pari a complessivi € 5.587.785,00, oltre IVA come per legge;
  - b) dell'esito delle risultanze della riunione del 20/02/2018, giusta verbale trasmesso con nota prot. 32527/20AB del 22/02/2018, dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante RB –Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, di ripartizione tra le Aziende Sanitarie interessate degli importi contrattuali relativi ai singoli lotti oggetto di aggiudicazione della gara di cui trattasi;
- è stata affidata in regime di contratto di somministrazione, a favore della Ditta Sapio Life S.r.l. la fornitura dei servizi relativi ai lotti sottoindicati, e per gli importi complessivi presunti triennali riferiti ai soli fabbisogni di quest'Azienda Sanitaria:
  - Lotto 1 Ossigeno Liquido -Importo contrattuale triennale € 8.176.382,94, oltre Iva come per legge;
  - Lotto 2 Concentratori di Ossigeno Importo contrattuale triennale € 4.190.838,75, oltre Iva come per legge;

**Dato atto** che il servizio in questione ha regolarmente avuto inizio il 1° giugno 2018, giusta contratto sottoscritto con la predetta società affidataria in data 28/05/2018 rep. 247, fiscalmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Lagonegro al n. 115 del 29/05/2018;

**Considerato** che:

- in data 13-08-2018 con l'allegata PEC, registrata in arrivo al protocollo Aziendale in pari data al n. 20180082967, è pervenuta da parte della suindicata società affidataria istanza di autorizzazione al subappalto, nei termini e condizioni previste dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, per "Attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza", a favore delle seguenti società:
  - DTM Medical Group con sede in Castrovillari (Cs);
  - Crio Lucanagas S.r.l. con sede in Melfi (Pz);
  - Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo, con sede in Conza della Campania (Av);
  - Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. con sede in Matera;
- Ai sensi del medesimo articolo, l'indicazione del ricorso al subappalto e dei subappaltatori erano già stati dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
- Sono stati presentati, in allegato all'istanza anzidetta i singoli contratti di subappalto come previsto dalla suindicata disposizione normativa;
- I valori in percentuali riservati ai servizi oggetto del subappalto sono rispettivamente:
  - DTM Medical Group € 742.033,30 /annui, corrispondenti ad € 2.226.099,90 /triennali, nel limite della quota massima del 18% dell'importo contrattuale complessivo;
  - Crio Lucanagas S.r.l. € 329.792,58 /annui corrispondenti ad € 989.377,74 /triennali, nel limite della quota massima del 8% dell'importo contrattuale complessivo;

- Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo € 41.224,07 /annui corrispondenti ad € 123.672,21 /triennali, nel limite della quota massima dell' 1% dell'importo contrattuale complessivo;
- Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. € 20.612,04 /annui corrispondenti ad € 61.836,12 /triennali, nel limite della quota massima dello 0,50% dell'importo contrattuale complessivo;

**Considerato**, altresì, che la suindicata società appaltatrice ha attestato di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con le società subappaltatrici, giusta dichiarazione allegata;

**Dato atto** che, giusta Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2017/D.00208 del 21/12/2017 del predetto Dipartimento, la SUA-RB:

- ha proceduto, nei modi previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara e che tali verifiche si sono conduse con esito favorevole relativamente alla Sapio Life s.r.l. e agli operatori economici indicati come subappaltatori DTM Medical Group, CRIO Lucanagas s.r.l., Autotrasporti Medicinali Trans – Farm Irpinia di Scalzullo Adriano e Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c.;
- ha attivato i controlli ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011 e s.m.i. concernente "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", nei confronti dei soggetti a questi sottoposti per legge, inoltrando sul portale del Ministero dell'Interno la richiesta di certificazione antimafia per i subappaltatori DTM Medical Group (PR\_CSUTG\_Ingresso\_0083305\_20171110), CRIO Lucanagas s.r.l. (PR\_PZUTG\_Ingresso\_0051426\_20171110), Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.r.l. (PR\_MTUTG\_Ingresso\_0029366\_20171110), Scalzullo Adriano (PR\_AVUTG\_Ingresso\_0047915\_20171110);
- che per le stesse, fatta eccezione per il subappaltatore DTM Medical Group per il quale è pervenuta certificazione favorevole in data 19/12/2017, non essendo pervenuto nel termine di 30 (trenta) giorni ed a tutt'oggi alcun ulteriore riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

**Dato atto**, inoltre, che è stato acquisito tramite il servizio DurcOnline del portale web [www.inail.it](http://www.inail.it), il DURC relativo agli operatori economici indicati quali subappaltatori, risultato regolare per gli adempimenti verso INPS e INAIL, agli atti della U.O.C. proponente;

**Ritenuto**, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per autorizzare la società appaltatrice al subappalto sopra citato;

**Dato atto che** la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### PROPONE AL COMMISSARIO

1. **Di** autorizzare nei termini e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, la Ditta Sapio Life S.r.l., affidataria del servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, giusta contratto rep. n. 247 sottoscritto in data 28/05/2018 in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 2018/00247 del 19/04/2018, richiamata nelle premesse ad affidare in subappalto alle seguenti società "l'Attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza", nei limiti dei valori in percentuale a fianco di ciascuna indicati, come esplicitato nelle premesse:
  - DTM Medical Group nel limite della quota massima del 18% dell'importo contrattuale triennale;
  - Crio Lucanagas S.r.l. nel limite della quota massima dell'8% dell'importo contrattuale triennale
  - Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo nel limite della quota massima dell'1% dell'importo contrattuale triennale;
  - Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. nel limite della quota massima del 0,50% dell'importo contrattuale triennale;
2. Di dare atto che i pagamenti relativi ai servizi subappaltati avverrà da parte dell'appaltatore nei confronti dei subappaltatori in deroga a quanto previsto dall'art. 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione riportate nel capitolato tecnico di gara art. 22, e riportato all'art. 6 dei singoli contratti di subappalto stipulati tra

i due soggetti.

3. Di dare atto che le modalità esecutive delle prestazioni contrattuali, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché la società appaltatrice Sapio-Life S.r.l. resta responsabile del servizio secondo i patti contrattuali e di capitolato.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente;

### **IL COMMISSARIO**

**In virtù** dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 22.1.2018;

**Letta e valutata** la proposta deliberativa riportata in narrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

1. **Di** autorizzare nei termini e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, la Ditta Sapio Life S.r.l., affidataria del servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, giusta contratto rep. n. 247 sottoscritto in data 28/05/2018 in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 2018/00247 del 19/04/2018, richiamata nelle premesse ad affidare in subappalto alle seguenti società "l'Attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza", nei limiti dei valori in percentuale a fianco di ciascuna indicati, come esplicitato nelle premesse:
  - DTM Medical Group nel limite della quota massima del 18% dell'importo contrattuale triennale;
  - Crio Lucanagas S.r.l. nel limite della quota massima dell'8% dell'importo contrattuale triennale
  - Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo nel limite della quota massima dell'1% dell'importo contrattuale triennale;
  - Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. nel limite della quota massima del 0,50% dell'importo contrattuale triennale;
2. Di dare atto che i pagamenti relativi ai servizi subappaltati avverrà da parte dell'appaltatore nei confronti dei subappaltatori in deroga a quanto previsto dall'art. 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione riportate nel capitolato tecnico di gara art. 22, e riportato all'art. 6 dei singoli contratti di subappalto stipulati tra i due soggetti.
3. Di dare atto che le modalità esecutive delle prestazioni contrattuali, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché la società appaltatrice Sapio-Life S.r.l. resta responsabile del servizio secondo i patti contrattuali e di capitolato.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Tommaso Schettini

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

*Francesco Negrone*

*Giovanni Berardino Chiarelli*

*Vincenzo Andriuolo*

Il Direttore Sanitario  
Francesco Negrone

Il Commissario  
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo  
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## Protocollo PEC ASP

Prova

**Da:** Per conto di: ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it <posta-certificata@pec.actalis.it>  
**Inviato:** lunedì 13 agosto 2018 15:56  
**A:** protocollo@pec.aspbasilicata.it  
**Cc:** provveditorato.pz@aspbasilicata.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Asp Potenza - SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - Pratica di autorizzazione al subappalto  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (2,18 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.actalis.it

**GuparAddin.AreaOrganizzativaOmogenea:**

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**GuparAddin.DataDiProtocollazione:**

13/08/2018

**GuparAddin.NumeroDiProtocollo:**

2018-0082967

P/P

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 13/08/2018 alle ore 15:55:48 (+0200) il messaggio "Asp Potenza - SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - Pratica di autorizzazione al subappalto" è stato inviato da "ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it" indirizzato a: provveditorato.pz@aspbasilicata.it protocollo@pec.aspbasilicata.it Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec288.20180813155548.16331.42.1.2@pec.actalis.it

INVIO A MEZZO PEC: [provveditorato.pz@aspbasilicata.it](mailto:provveditorato.pz@aspbasilicata.it)  
[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

Spett.le  
Azienda Sanitaria Provinciale della Basilicata  
U . o . c . P r o v v e d i t o r a t o - E c o n o m a t o  
Via Torraca 2,  
85100 Potenza

Monza, 08 Agosto 2018

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER ASSISTITI RESIDENTI NEI TERRITORI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI POTENZA E MATERA.**  
**LOTTO 1 – CIG: 7027696E30 - “Servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido”**  
**LOTTO 2 – CIG: 7027707746 - “Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno”**

Spett.le Ente,

In riferimento all’appalto in oggetto ed a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, con la presente siamo a chiedere autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, per le seguenti attività:

**“Attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza.”**

Che intendiamo affidare in subappalto alle società:

**DTM MEDICAL GROUP**  
**CRIO LUCANAGAS S.R.L.**  
**TRANS FARM IRPINIA**  
**OXIGEN MEDICAL**

*Si inviano in allegato, ai fini del rilascio dell’autorizzazioni in oggetto, i seguenti documenti:*

- *CONTRATTO di Subappalto*
- *Dichiarazione della scrivente ai sensi dell’art. 2359 c.c.*

*Vi chiediamo cortesemente se sia necessario produrre ulteriore documentazione a completamento della pratica ed al fine di ottenere autorizzazione al subappalto da parte di Codesto Ente.*

Si resta a disposizione al numero dell’Ufficio Gare: Tel. 039/83981 – Fax 039/2026143 - PEC: [ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it](mailto:ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it) e si coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

In fede si sottoscrive.

**SAPIO LIFE S.R.L.**  
**Il Direttore Commerciale**  
Dott. Fabrizio Salvucci

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La società **SAPIO LIFE S.R.L.** con sede legale in **MONZA (MB) VIA SILVIO PELLICO, 48** Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **MONZA E BRIANZA** n **02006400960** e Partita I.V.A. **02006400960** nella persona del **Direttore Commerciale Dott. Fabrizio Salvucci** nato a **ROMA (RM)** il **16/12/1973** e residente in Magenta in Via Antonio Gramsci 92,  
*in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"*

E

La società **DTM Medical Group** con sede legale in Castrovillari Via Madonna dell'Idria 24, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n **DTMFNC74A08B791J** e Partita I.V.A. **02954280786** nella persona del **TITOLARE Sig. Di Tomaso Franco** nato a nato a **Carmagnola (TO)** il **08/01/1974** e residente in **Castrovillari (CS)** in **Via Madonna Dell'Idria sn**  
*in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"*

ed entrambi per brevità in appresso denominate "*Parti*"

### PREMESSO

- 1 che l'Impresa **SAPIO LIFE S.R.L.** è aggiudicataria della "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare assistiti residenti nei territori delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera Lotto 1 CIG 7027696E30 – Lotto 2 CIG 7027707746*" indetta dalla REGIONE BASILICATA (*di seguito Ente Appaltante/Stazione Appaltante*),
2. Che l'aggiudicazione è avvenuta in forza della Determina/Delibera della REGIONE BASILICATA, Uffici Centrali di Potenza N 20AB 2017/D.00208 del 21 12 2017;
- 3 che, come da Disciplinare e Capitolato di gara è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed il limite massimo delle attività subappaltabili è pari 30% dell'importo complessivo e che la società **SAPIO LIFE S.R.L.** in fase di partecipazione alla gara, ha dichiarato l'intenzione di voler ricorrere all'istituto del subappalto,
- 4 che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione dell'oggetto della procedura di gara, subappaltarne una quota ad idonea Impresa, per l'attività già descritta in sede di presentazione dell'offerta,





- 5 che l'impresa **DTM Medical Group** (come sopra meglio generalizzata) si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate. attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nel limite della quota massima del **18%** e nel rispetto della normativa vigente,
6. che L'Impresa **DTM Medical Group** è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara ai fini dell'assunzione in subappalto delle predette attività,
- 7 che L'Impresa **DTM Medical Group** dichiara di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari,
- 8 che l'impresa **DTM Medical Group** dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto previsto dalla documentazione tutta della gara (nello specifico: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di gara, relativi allegati e chiarimenti) per l'affidamento della procedura indicata nel precedente punto 1 e che tale documentazione si considera parte integrante del presente accordo,

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

### LE PARTI COME SOPRA DETTAGLIATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO


#### **ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente al Capitolato Speciale della gara citata, che le PARTI dichiarano di aver letto ed accettato,

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Le attività oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di quanto meglio descritto di seguito: attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

Le Parti del presente contratto dichiarano e si obbligano a quanto di seguito



- A) Tutte le fasi lavorative saranno eseguite da personale specializzato.
- B) Le attività saranno eseguite dal SUBAPPALTATORE secondo quanto previsto nella lex specialis di appalto e dall'offerta dell'APPALTATORE di cui alle premesse, con particolare attenzione alle parti inerenti alle attività del presente contratto come nelle premesse meglio descritto

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa, ovvero per ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

### **ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE**

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente i documenti di regolamentazione dell'affidamento ed i documenti tecnici che regolano l'esecuzione delle attività di cui in premessa (ove presenti) nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati.

Il SUBAPPALTATORE, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad osservare ed a permettere all'APPALTATORE di osservare ed adempiere alle norme dettate dalla documentazione sopra dettagliata che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge

### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo presunto delle attività oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in € **742.033,30 annui** (diconsi euro settecentoquarantaduemilatrentatre/trenta).

Tale importo è stato stimato in base alle attività di cui al contratto; resta inteso che, in caso di qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria in corso d'opera, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto stimato negli atti di gara, a seguito di indicazioni dell'APPALTATORE in caso di aumento, il suddetto importo potrebbe essere oggetto di variazione in funzione, appunto a quanto sopra

Quanto sopra sempre nel rispetto dei limiti dettati dell'art. 105 del D Lgs N 50/2016 nei limiti previsti dal capitolato tecnico di gara art. 22

### **ART. 5 - PREZZI**

Le attività oggetto del presente Contratto verranno compensate nel rispetto dell'art 105 comma 14 del D Lgs N 50/2016,

*Elenco prezzi unitari*



- Contenitori OTD consegna, installazione e formazione: € 12,00/cad. + iva,
- Attività formazione servizio OTD € 10,00/cad + iva;
- Concentratori ossigeno consegna, installazione e formazione. € 15,00/cad + iva,
- Reperibilità mensile. € 100,00/operatore + iva

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare le attività compiute a regola d'arte.

#### **ART. 6 – PAGAMENTI e TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento avverrà da parte dell'APPALTATORE nei confronti del SUBAPPALTATORE in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione dell'ENTE APPALTANTE riportata nel Capitolato Tecnico di gara art 22.

I termini di pagamento tra le Parti, per l'appalto de quo, saranno regolati con diverso atto.

In occasione dei pagamenti, e comunque a richiesta, il SUBAPPALTATORE farà acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali e assicurativi in relazione al personale effettivamente impiegato nel subappalto. In mancanza, il pagamento sarà sospeso sino all'avvenuto adempimento

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito dell'appalto a cui seguirà contratto sottoscritto dall'APPALTATORE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art. 3

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto dall'APPALTATORE con il CIG n. 7027696E30 Lotto 1 CIG – n CIG 7027707746 Lotto 2 ·


- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art 3 e successive modifiche,
- si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti interessati della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna a inviare copia del presente contratto agli Enti che ne faranno richiesta

#### **ART. 7 - REVISIONE PREZZI**

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle attività e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera

#### **ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA**

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori presso Banca BANCA POP. EMILIA ROMAGNA IBAN **IT91D0538780670000002903297**,

con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A R ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile delle attività da eseguire il Sig Di Tomaso Franco che deve essere reperibile per tutta la durata degli adempimenti di gara.

#### **ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ**

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni dell'APPALTATORE, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione delle attività da parte dell'APPALTATORE

#### **ART. 10 - DURATA**

La durata del presente contratto coinciderà alla durata dell'appalto aggiudicato all'APPALTATORE ovvero avrà durata **36 (trentasei) mesi** con decorrenza dal 01/06/2018 e comunque a decorrere dalla data di inizio delle attività prevista dal contratto di appalto e/o da comunicazioni da parte dell'ENTE APPALTANTE

In caso di esplicita richiesta da parte dell'ENTE APPALTANTE, sarà facoltà dell'APPALTATORE prevedere la proroga del presente contratto – ove il SUBAPPALTATORE si dichiara, in quella sede, disposto ad eseguire tali prestazioni.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE, previo comunicazione preventiva all'ENTE APPALTANTE che rilascerà, se del caso, la relativa autorizzazione preventiva

Si precisa inoltre che è in facoltà dell'APPALTATORE procede alla sostituzione del SUBAPPALTATORE con altri operatori, ove vengano meno in capo al SUBAPPALTATORE i requisiti per il mantenimento del presente contratto, fra i quali si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Nullaosta antimafia (D Lgs. 159/2011);
- Requisiti di cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016,
- Mancato rispetto della normativa nazionale in tema di pagamento di imposte, tasse e contributi

Quanto sopra a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ENTE APPALTANTE

#### **ART. 11 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ**



L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art 9, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'esecuzione delle operazioni ed il rispetto del capitolato.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine indicato nella comunicazione stessa

#### **ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO**

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le attività oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, pregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE

#### **ART. 13 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle attività assunte rispetto alle previsioni contrattuali tuttavia ha l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

#### **ART. 14 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO**


Le Parti rispettano le prescrizioni di cui al D Lgs. 81/2008 tutto, con particolare riferimento all'art 26 comma 8 e della legge 136/2010

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor **Di Tomaso Franco**.

#### **ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Il Contratto potrà essere risolto con effetto immediato dall'APPALTATORE ai sensi dell'articolo 1456 c c , mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A R., nei seguenti casi:



- (a) messa in liquidazione o assoggettamento a procedura concorsuale del SUBAPPALTATORE
- (b) nel caso in cui il SUBAPPALTATORE subisca una sospensione dell'attività ex art. 14 Dlgs 81/2008,
- (c) in caso di mancata esibizione del DURC da parte del SUBAPPALTATORE e ove richiesto;
- (d) nel caso il DURC del SUBAPPALTATORE presenti irregolarità,
- (e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e del credito;
- (f) in caso di reiterato e ripetuto ritardo nello svolgimento delle attività di cui al contratto
- (g) in caso di reiterata lamentela o inoltro di comunicazioni di disservizio da parte dell'Ente Appaltante

In tutti i casi di risoluzione anticipata ai sensi del precedente punto del presente articolo l'APPALTATORE dovrà entro 30 (trenta) giorni da tale risoluzione, ed a seguito di semplice comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE in tal senso, effettuare il pagamento di tutti gli importi ancora dovuti al SUBAPPALTATORE per le sole prestazioni rese sino alla data di risoluzione, escluso e rinunciato da parte del SUBAPPALTATORE ogni ulteriore risarcimento o indennizzo e fermo restando il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni patiti.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà di recedere liberamente dal presente Contratto, con un preavviso di 30 giorni e tramite invio di comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 1671 del codice civile, e con il solo diritto del subappaltatore al ricevimento della quota parte di corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso.

#### **ART. 16 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**


L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'ENTE APPALTANTE ai sensi dell'art. 105 comma 4 e comma 18 del D. Lgs. 50/2016

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto

#### **ART. 17 - CODICE ETICO D. Lgs. 231/2001**

Il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo



(a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) L'inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1453 c.c. e legittimerà la Sapio Life a risolvere lo stesso con effetto immediato.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Monza

#### **ART. 19 – RESPONSABILITÀ IN SOLIDO**

Come previsto dall'art 105 del D.lgs 50/2016 comma 8, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è solidalmente responsabile con il SUBAPPALTATORE in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.lgs 50/2016, l'APPALTATORE è liberato dalla responsabilità solidale di cui al paragrafo precedente



Come previsto dall'art 105 del D.lgs 50/2016 comma 9, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è responsabile in solido dell'osservanza, da parte del SUBAPPALTATORE, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni

#### **ART. 20 - VARIE**

In caso di inadempimento di una Parte alle obbligazioni disciplinate nel presente Contratto, la Parte adempiente potrà intimare per iscritto anche a mezzo fax all'altra Parte di adempiere entro un termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere, con la conseguenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, il presente Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 c.c.

Nel caso in cui il cliente avanzi nei confronti dell'APPALTATORE un reclamo relativo allo svolgimento di errate operazioni (di seguito casistica esemplificativa e non esaustiva) quali

- I la mancata compilazione dei documenti previsti nel presente contratto,
- II comportamenti similari o connessi ed accessori a quelli qui elencati o indicati alle lettere f) e g) dell'art 15;
- III comportamenti lesivi della qualità del servizio e della sicurezza dello stesso,



e da detti reclami, disservizi o da detti comportamenti scaturisca una fondata richiesta di rimborso dei danni, oppure – in ogni caso – scaturisca un costo per l'APPALTATORE, sostenuto dalla struttura della stessa per ripristinare il normale svolgimento delle operazioni, oppure scaturisca costo e/o danno causato dal SUBAPPALTATORE che si ripercuota anche sull'immagine l'APPALTATORE ledendola, l'APPALTATORE procederà all'addebito nei confronti del SUBAPPALTATORE del valore relativo al danno così come subito.

Nel caso venissero danneggiate apparecchiature di proprietà dell'APPALTATORE, durante le operazioni ed attività poste a carico del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE valuterà il danno e potrà richiedere un risarcimento equo relativo al valore di mercato o al valore di riparazione dell'apparecchiatura, nel caso in cui il danneggiamento sia stato causato da manifesta imperizia o noncuranza da parte del SUBAPPALTATORE stesso

Quanto sopra con riserva espressa in favore dell'APPALTATORE di richiedere il rimborso dei conseguenti danni patiti

Come indicato all'art. 15 il ripetersi dei reclami, ritardi lamentele e disservizi nonché gravi comportamenti del SUBAPPALTATORE (previsti anche nel presente articolo) l'APPALTATORE potrà riservarsi, a proprio esclusivo giudizio, di recedere anticipatamente dal contratto in essere con il SUBAPPALTATORE.

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle Parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi della vigente normativa

L'I.V A nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle Parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

\*\*\*

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Il presente atto è prodotto in n. 3 copie originali

Monza, 31 maggio 2018






L'APPALTATORE

  
**SADIO** S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE


IL SUBAPPALTATORE


  
**DTM** MEDICAL GROUP  
di Tomaso Franco  
Via Madonna dell'Idria, 24  
87012 Castrovillari (CS)  
P. IVA 02954280786 C.F. DTMFNC74A08B791J

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 3 (Osservanza delle norme regolanti l'appalto principale); Art. 5 (Prezzi); Art. 6 (Pagamenti); Art. 7 (Revisione prezzi); Art. 10 (Durata); Art. 11 (Verifica delle attività); Art. 12 (Divieto di subappalto, di cessione del credito); Art. 13 (Variazioni del contratto di appalto); Art. 14 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro); Art. 15 (Recesso dal contratto e risoluzione anticipata); Art. 16 (Clausola Sospensiva); Art. 19 (Responsabilità in solido); Art. 20 (Varie).


Monza, 31 maggio 2018


  
**SADIO** S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE  
  
**DTM** MEDICAL GROUP  
di Tomaso Franco  
Via Madonna dell'Idria, 24  
87012 Castrovillari (CS)  
P. IVA 02954280786 C.F. DTMFNC74A08B791J

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ai sensi della norma del D.lgs. N. 196/2003 affinché l'APPALTATORE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Monza, 31 maggio 2018

  
**SADIO** S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE  
  
**DTM** MEDICAL GROUP  
di Tomaso Franco  
Via Madonna dell'Idria, 24  
87012 Castrovillari (CS)  
P. IVA 02954280786 C.F. DTMFNC74A08B791J

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La società **SAPIO LIFE S.R.L.** con sede legale in **MONZA (MB) VIA SILVIO PELLICO, 48** Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **MONZA E BRIANZA** n **02006400960** e Partita IVA **02006400960** nella persona del **Direttore Commerciale Dott. Fabrizio Salvucci** nato a **ROMA (RM)** il **16/12/1973** e residente in Magenta in Via Antonio Gramsci 92,  
*in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"*

E

La società **CRIO LUCANAGAS S.R.L. a C.R.** unipersonale con sede in Contrada "Bicocca" snc, 85025 Melfi (PZ) P IVA 01836390763, nella persona del suo titolare **Pasquale Giura** nato a **Venosa (PZ)** il **04/07/1948** e residente in **Melfi (PZ) Vico Pendino, 1,**  
*in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"*

ed entrambi per brevità in appresso denominate "*Parti*"

### PREMESSO

1. che l'Impresa **SAPIO LIFE S.R.L.** è aggiudicataria della "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare assistiti residenti nei territori delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera. Lotto 1 CIG 7027696E30 – Lotto 2 CIG 7027707746*" indetta dalla REGIONE BASILICATA (*di seguito Ente Appaltante/Stazione Appaltante*),
2. Che l'aggiudicazione è avvenuta in forza della Determina/Delibera della REGIONE BASILICATA, Uffici Centrali di Potenza N 20AB 2017/D 00208 del 21.12.2017,
3. che, come da Disciplinare e Capitolato di gara è ammesso il subappalto ai sensi dell'art 105 del D. Lgs 50/2016 ed il limite massimo delle attività subappaltabili è pari 30% dell'importo complessivo e che la società **SAPIO LIFE S.R.L.** in fase di partecipazione alla gara, ha dichiarato l'intenzione di voler ricorrere all'istituto del subappalto,
4. che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione dell'oggetto della procedura di gara, subappaltarne una quota ad idonea Impresa, per l'attività già descritta in sede di presentazione dell'offerta,



- 5 che l'impresa **CRIO LUCANAGAS S.R.L. a C.R.** unipersonale (come sopra meglio generalizzata) si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate. attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nel limite della quota massima del **8%** e nel rispetto della normativa vigente;
- 6 che L'Impresa **CRIO LUCANAGAS S.R.L. a C.R.** unipersonale è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara ai fini dell'assunzione in subappalto delle predette attività,
7. che L'Impresa **CRIO LUCANAGAS S.R.L. a C.R.** unipersonale dichiara di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
8. che l'impresa **CRIO LUCANAGAS S.R.L. a C.R.** unipersonale dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto previsto dalla documentazione tutta della gara (nello specifico. Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di gara, relativi allegati e chiarimenti) per l'affidamento della procedura indicata nel precedente punto 1 e che tale documentazione si considera parte integrante del presente accordo,

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

### LE PARTI COME SOPRA DETTAGLIATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

#### **ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente al Capitolato Speciale della gara citata, che le PARTI dichiarano di aver letto ed accettato,

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Le attività oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di quanto meglio descritto di seguito: attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

Le Parti del presente contratto dichiarano e si obbligano a quanto di seguito



- A) Tutte le fasi lavorative saranno eseguite da personale specializzato.
- B) Le attività saranno eseguite dal SUBAPPALTATORE secondo quanto previsto nella lex specialis di appalto e dall'offerta dell'APPALTATORE di cui alle premesse, con particolare attenzione alle parti inerenti alle attività del presente contratto come nelle premesse meglio descritto

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa, ovvero per ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate

### **ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE**

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente i documenti di regolamentazione dell'affidamento ed i documenti tecnici che regolano l'esecuzione delle attività di cui in premessa (ove presenti) nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati

Il SUBAPPALTATORE, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad osservare ed a permettere all'APPALTATORE di osservare ed adempiere alle norme dettate dalla documentazione sopra dettagliata che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge

### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo presunto delle attività oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in € **329.792,58 annui** (diconsi euro trecentoventinovemilasettecentonovantadue/cinquantotto)

Tale importo è stato stimato in base alle attività di cui al contratto; resta inteso che, in caso di qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria in corso d'opera, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto stimato negli atti di gara, a seguito di indicazioni dell'APPALTATORE in caso di aumento, il suddetto importo potrebbe essere oggetto di variazione in funzione, appunto a quanto sopra.

Quanto sopra sempre nel rispetto dei limiti dettati dell'art. 105 del D Lgs N. 50/2016 e nei limiti previsti dal capitolato tecnico di gara art 22

### **ART. 5 - PREZZI**

Le attività oggetto del presente Contratto verranno compensate nel rispetto dell'art 105 comma 14 del D Lgs. N. 50/2016;

*Elenco prezzi unitari:*

- Contenitori OTD consegna, installazione € 10,60/cad. + iva,



- Attività formazione servizio OTD. € 10,00/cad. + iva;
- Concentratori ossigeno consegna, installazione e formazione € 15,00/cad + iva,
- Reperibilità mensile € 100,00/operatore + iva

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare le attività compiute a regola d'arte

#### **ART. 6 – PAGAMENTI e TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento avverrà da parte dell'APPALTATORE nei confronti del SUBAPPALTATORE in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione dell'ENTE APPALTANTE riportata nel ~~Disciplinare~~/Capitolato Tecnico di gara art. 22.

I termini di pagamento tra le Parti, per l'appalto de quo, saranno regolati con diverso atto

In occasione dei pagamenti, e comunque a richiesta, il SUBAPPALTATORE farà acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali e assicurativi in relazione al personale effettivamente impiegato nel subappalto. In mancanza, il pagamento sarà sospeso sino all'avvenuto adempimento

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito dell'appalto a cui seguirà contratto sottoscritto dall'APPALTATORE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art. 3.

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto dall'APPALTATORE con il CIG n. 7027696E30 Lotto 1 CIG – n CIG 7027707746 Lotto 2


- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art. 3 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti interessati della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- si impegna a inviare copia del presente contratto agli Enti che ne faranno richiesta.

#### **ART. 7 - REVISIONE PREZZI**

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle attività e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

#### **ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA**

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori presso Banca **BANCA POP.DELMEZZOGIORNO** IBAN **IT87P0525642100000000983319**,



con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A R ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile delle attività da eseguire il Sig. Giura Pasquale che deve essere reperibile per tutta la durata degli adempimenti di gara.

#### **ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ**

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni dell'APPALTATORE, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione delle attività da parte dell'APPALTATORE.

#### **ART. 10 - DURATA**

La durata del presente contratto coinciderà alla durata dell'appalto aggiudicato all'APPALTATORE ovvero avrà durata **36 (trentasei) mesi** con decorrenza dal 01/06/2018 e comunque a decorrere dalla data di inizio delle attività prevista dal contratto di appalto e/o da comunicazioni da parte dell'ENTE APPALTANTE.

In caso di esplicita richiesta da parte dell'ENTE APPALTANTE, sarà facoltà dell'APPALTATORE prevedere la proroga del presente contratto – ove il SUBAPPALTATORE si dichiara, in quella sede, disposto ad eseguire tali prestazioni

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE, previo comunicazione preventiva all'ENTE APPALTANTE che rilascerà, se del caso, la relativa autorizzazione preventiva

Si precisa inoltre che è in facoltà dell'APPALTATORE procedere alla sostituzione del SUBAPPALTATORE con altri operatori, ove vengano meno in capo al SUBAPPALTATORE i requisiti per il mantenimento del presente contratto, fra i quali si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Nullaosta antimafia (D Lgs 159/2011);
- Requisiti di cui all'art. 80 del D Lgs. 50/2016,
- Mancato rispetto della normativa nazionale in tema di pagamento di imposte, tasse e contributi.

Quanto sopra a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ENTE APPALTANTE

#### **ART. 11 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ**



L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art 9, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'esecuzione delle operazioni ed il rispetto del capitolato

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine indicato nella comunicazione stessa

#### **ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO**

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le attività oggetto del presente contratto

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE

#### **ART. 13 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle attività assunte rispetto alle previsioni contrattuali tuttavia ha l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE

#### **ART. 14 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Le Parti rispettano le prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008 tutto, con particolare riferimento all'art 26 comma 8 e della legge 136/2010.

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore. L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor Giura Pasquale

#### **ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Il Contratto potrà essere risolto con effetto immediato dall'APPALTATORE ai sensi dell'articolo 1456 c.c., mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A R, nei seguenti casi.



- (a) messa in liquidazione o assoggettamento a procedura concorsuale del SUBAPPALTATORE
- (b) nel caso in cui il SUBAPPALTATORE subisca una sospensione dell'attività ex art. 14 Dlgs 81/2008;
- (c) in caso di mancata esibizione del DURC da parte del SUBAPPALTATORE e ove richiesto,
- (d) nel caso il DURC del SUBAPPALTATORE presenti irregolarità,
- (e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e del credito;
- (f) in caso di reiterato e ripetuto ritardo nello svolgimento delle attività di cui al contratto
- (g) in caso di reiterata lamentela o inoltro di comunicazioni di disservizio da parte dell'Ente Appaltante

In tutti i casi di risoluzione anticipata ai sensi del precedente punto del presente articolo l'APPALTATORE dovrà entro 30 (trenta) giorni da tale risoluzione, ed a seguito di semplice comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE in tal senso, effettuare il pagamento di tutti gli importi ancora dovuti al SUBAPPALTATORE per le sole prestazioni rese sino alla data di risoluzione, escluso e rinunciato da parte del SUBAPPALTATORE ogni ulteriore risarcimento o indennizzo e fermo restando il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni patiti.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà di recedere liberamente dal presente Contratto, con un preavviso di 30 giorni e tramite invio di comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 1671 del codice civile, e con il solo diritto del subappaltatore al ricevimento della quota parte di corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso

#### **ART. 16 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**


L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'ENTE APPALTANTE ai sensi dell'art. 105 comma 4 e comma 18 del D. Lgs. 50/2016

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 17 - CODICE ETICO D. Lgs. 231/2001**

Il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo





(a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la Sapio Life a risolvere lo stesso con effetto immediato

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Monza

#### **ART. 19 – RESPONSABILITÀ IN SOLIDO**

Come previsto dall'art 105 del D.lgs 50/2016 comma 8, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è solidalmente responsabile con il SUBAPPALTATORE in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.lgs 50/2016, l'APPALTATORE è liberato dalla responsabilità solidale di cui al paragrafo precedente

Come previsto dall'art 105 del D.lgs 50/2016 comma 9, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è responsabile in solido dell'osservanza, da parte del SUBAPPALTATORE, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

#### **ART. 20 - VARIE**

In caso di inadempimento di una Parte alle obbligazioni disciplinate nel presente Contratto, la Parte adempiente potrà intimare per iscritto anche a mezzo fax all'altra Parte di adempiere entro un termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere, con la conseguenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, il presente Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 c.c.

Nel caso in cui il cliente avanzi nei confronti dell'APPALTATORE un reclamo relativo allo svolgimento di errate operazioni (di seguito casistica esemplificativa e non esaustiva) quali

- i la mancata compilazione dei documenti previsti nel presente contratto,
- ii comportamenti similari o connessi ed accessori a quelli qui elencati o indicati alle lettere f) e g) dell'art 15,
- iii. comportamenti lesivi della qualità del servizio e della sicurezza dello stesso,



e da detti reclami, disservizi o da detti comportamenti scaturisca una fondata richiesta di rimborso dei danni, oppure – in ogni caso – scaturisca un costo per l'APPALTATORE, sostenuto dalla struttura della stessa per ripristinare il normale svolgimento delle operazioni, oppure scaturisca costo e/o danno causato dal SUBAPPALTATORE che si ripercuota anche sull'immagine l'APPALTATORE ledendola, l'APPALTATORE procederà all'addebito nei confronti del SUBAPPALTATORE del valore relativo al danno così come subito.

Nel caso venissero danneggiate apparecchiature di proprietà dell'APPALTATORE, durante le operazioni ed attività poste a carico del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE valuterà il danno e potrà richiedere un risarcimento equo relativo al valore di mercato o al valore di riparazione dell'apparecchiatura, nel caso in cui il danneggiamento sia stato causato da manifesta imperizia o noncuranza da parte del SUBAPPALTATORE stesso

Quanto sopra con riserva espressa in favore dell'APPALTATORE di richiedere il rimborso dei conseguenti danni patiti

Come indicato all'art. 15 il ripetersi dei reclami, ritardi lamentele e disservizi nonché gravi comportamenti del SUBAPPALTATORE (previsti anche nel presente articolo) l'APPALTATORE potrà riservarsi, a proprio esclusivo giudizio, di recedere anticipatamente dal contratto in essere con il SUBAPPALTATORE.

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle Parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tasso fisso ai sensi della vigente normativa

L'IVA nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo


Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle Parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

\*\*\*


Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono

Il presente atto è prodotto in n. 3 copie originali


Monza, 31 maggio 2018



L'APPALTATORE

  
SARIC s.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE


IL SUBAPPALTATORE


  
CRIO Lucanagas S.r.l. a.c.  
unipersonale  
Contrada Biccoca, snc  
85025 MELFI (Pz)

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt 1341 e 1342 del Cod. Civ di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati

Art 3 (Osservanza delle norme regolanti l'appalto principale), Art. 5 (Prezzi); Art 6 (Pagamenti); Art 7 (Revisione prezzi), Art. 10 (Durata); Art 11 (Verifica delle attività); Art 12 (Divieto di subappalto, di cessione del credito); Art 13 (Variazioni del contratto di appalto), Art. 14 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro); Art. 15 (Recesso dal contratto e risoluzione anticipata); Art 16 (Clausola Sospensiva); Art 19 (Responsabilità in solido), Art. 20 (Varie)


Monza, 31 maggio 2018


  
SARIC s.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE  
  
CRIO Lucanagas S.r.l. a.c.  
unipersonale  
Contrada Biccoca, snc  
85025 MELFI (Pz)

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ai sensi della norma del D lgs N. 196/2003 affinché l'APPALTATORE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale

Monza, 31 maggio 2018

  
SARIC s.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE  
  
CRIO Lucanagas S.r.l. a.c.  
unipersonale  
Contrada Biccoca, snc  
85025 MELFI (Pz)

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La società **SAPIO LIFE S.R.L.** con sede legale in **MONZA (MB) VIA SILVIO PELLICO, 48** Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **MONZA E BRIANZA** n **02006400960** e Partita I.V.A **02006400960** nella persona del **Direttore Commerciale Dott. Fabrizio Salvucci** nato a **ROMA (RM)** il **16/12/1973** e residente in Magenta in Via Antonio Gramsci 92,  
*in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"*

E

La società **Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo** con sede in Contrada Fonnone, 2 Bis, 83040 Conza della Campania (AV)- P IVA 02451810648, nella persona del suo titolare **Adriano Scalzullo** nato a **Conza della Campania (AV)** il **31/07/1970** e residente in **Conza della Campania** in via **Contrada Fonnone, 2 Bis**,  
*in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"*

ed entrambi per brevità in appresso denominate "*Parti*"

### PREMESSO

1. che l'Impresa **SAPIO LIFE S.R.L.** è aggiudicataria della "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare assistiti residenti nei territori delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera Lotto 1 CIG 7027696E30 – Lotto 2 CIG 7027707746*" indetta dalla REGIONE BASILICATA (*di seguito Ente Appaltante/Stazione Appaltante*);
2. Che l'aggiudicazione è avvenuta in forza della Determina/Delibera della REGIONE BASILICATA, Uffici Centrali di Potenza N. 20AB.2017/D.00208 del 21.12.2017,
3. che, come da Disciplinare e Capitolato di gara è ammesso il subappalto ai sensi dell'art 105 del D. Lgs 50/2016 ed il limite massimo delle attività subappaltabili è pari 30% dell'importo complessivo e che la società **SAPIO LIFE S.R.L.** in fase di partecipazione alla gara, ha dichiarato l'intenzione di voler ricorrere all'istituto del subappalto,
4. che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione dell'oggetto della procedura di gara, subappaltarne una quota ad idonea Impresa, per l'attività già descritta in sede di presentazione dell'offerta,



- 5 che l'impresa **Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo** (come sopra meglio generalizzata) si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate: attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nel limite della quota massima del **1%** e nel rispetto della normativa vigente;
- 6 che L'Impresa **Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo** è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara ai fini dell'assunzione in subappalto delle predette attività;
7. che L'Impresa **Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo** dichiara di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari,
8. che l'impresa **Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo** dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto previsto dalla documentazione tutta della gara (nello specifico Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di gara, relativi allegati e chiarimenti) per l'affidamento della procedura indicata nel precedente punto 1 e che tale documentazione si considera parte integrante del presente accordo;

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

### **LE PARTI COME SOPRA DETTAGLIATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO**


#### **ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente al Capitolato Speciale della gara citata, che le PARTI dichiarano di aver letto ed accettato,

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Le attività oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di quanto meglio descritto di seguito. attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

Le Parti del presente contratto dichiarano e si obbligano a quanto di seguito.



- A) Tutte le fasi lavorative saranno eseguite da personale specializzato
- B) Le attività saranno eseguite dal SUBAPPALTATORE secondo quanto previsto nella lex specialis di appalto e dall'offerta dell'APPALTATORE di cui alle premesse, con particolare attenzione alle parti inerenti alle attività del presente contratto come nelle premesse meglio descritto

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa, ovvero per ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate

### **ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE**

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente i documenti di regolamentazione dell'affidamento ed i documenti tecnici che regolano l'esecuzione delle attività di cui in premessa (ove presenti) nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati

Il SUBAPPALTATORE, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad osservare ed a permettere all'APPALTATORE di osservare ed adempiere alle norme dettate dalla documentazione sopra dettagliata che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge

### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo presunto delle attività oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in € **41.224,07 annui** (diconsi euro quarantunomiladuecentoventiquattro/zerosette)

Tale importo è stato stimato in base alle attività di cui al contratto; resta inteso che, in caso di qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria in corso d'opera, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto stimato negli atti di gara, a seguito di indicazioni dell'APPALTATORE in caso di aumento, il suddetto importo potrebbe essere oggetto di variazione in funzione, appunto a quanto sopra.

Quanto sopra sempre nel rispetto dei limiti dettati dell'art 105 del D Lgs N 50/2016 e nei limiti previsti dal capitolato tecnico di gara art. 22

### **ART. 5 - PREZZI**

Le attività oggetto del presente Contratto verranno compensate nel rispetto dell'art. 105 comma 14 del D Lgs. N. 50/2016;

*Elenco prezzi unitari*

- Contenitori OTD consegna, installazione. € 10,60/cad + iva;

- Attività formazione servizio OTD. € 10,00/cad. + iva;
- Concentratori ossigeno consegna, installazione e formazione. € 15,00/cad. + iva,
- Reperibilità mensile. € 100,00/operatore + iva

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare le attività compiute a regola d'arte.

#### **ART. 6 – PAGAMENTI e TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento avverrà da parte dell'APPALTATORE nei confronti del SUBAPPALTATORE in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art 105 comma 13 lett a), come da espressa previsione dell'ENTE APPALTANTE riportata nel Capitolato Tecnico di gara art 22.

I termini di pagamento tra le Parti, per l'appalto de quo, saranno regolati con diverso atto

In occasione dei pagamenti, e comunque a richiesta, il SUBAPPALTATORE farà acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali e assicurativi in relazione al personale effettivamente impiegato nel subappalto. In mancanza, il pagamento sarà sospeso sino all'avvenuto adempimento

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito dell'appalto a cui seguirà contratto sottoscritto dall'APPALTATORE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art 3.

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto dall'APPALTATORE con il CIG n 7027696E30 Lotto 1 CIG – n. CIG 7027707746 Lotto 2 .

- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art 3 e successive modifiche,
- si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti interessati della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna a inviare copia del presente contratto agli Enti che ne faranno richiesta.

#### **ART. 7 - REVISIONE PREZZI**

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle attività e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c , in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

#### **ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA**

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori presso Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** IBAN **IT66J0103041930000000345022**, con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di

autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A R ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile delle attività da eseguire il Sig. Scalzullo Adriano che deve essere reperibile per tutta la durata degli adempimenti di gara

#### **ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ**

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni dell'APPALTATORE, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione delle attività da parte dell'APPALTATORE

#### **ART. 10 - DURATA**

La durata del presente contratto coinciderà alla durata dell'appalto aggiudicato all'APPALTATORE ovvero avrà durata **36 (trentasei) mesi** con decorrenza dal 01/06/2018 e comunque a decorrere dalla data di inizio delle attività prevista dal contratto di appalto e/o da comunicazioni da parte dell'ENTE APPALTANTE

In caso di esplicita richiesta da parte dell'ENTE APPALTANTE, sarà facoltà dell'APPALTATORE prevedere la proroga del presente contratto – ove il SUBAPPALTATORE si dichiara, in quella sede, disposto ad eseguire tali prestazioni

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE, previo comunicazione preventiva all'ENTE APPALTANTE che rilascerà, se del caso, la relativa autorizzazione preventiva.

Si precisa inoltre che è in facoltà dell'APPALTATORE procedere alla sostituzione del SUBAPPALTATORE con altri operatori, ove vengano meno in capo al SUBAPPALTATORE i requisiti per il mantenimento del presente contratto, fra i quali si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo

- Nullaosta antimafia (D Lgs. 159/2011);
- Requisiti di cui all'art 80 del D Lgs 50/2016,
- Mancato rispetto della normativa nazionale in tema di pagamento di imposte, tasse e contributi

Quanto sopra a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ENTE APPALTANTE

#### **ART. 11 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ**





L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art. 9, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'esecuzione delle operazioni ed il rispetto del capitolato.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine indicato nella comunicazione stessa.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO**

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le attività oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE

#### **ART. 13 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle attività assunte rispetto alle previsioni contrattuali tuttavia ha l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE

#### **ART. 14 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Le Parti rispettano le prescrizioni di cui al D Lgs 81/2008 tutto, con particolare riferimento all'art 26 comma 8 e della legge 136/2010.

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor Scalzullo Adriano

#### **ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Il Contratto potrà essere risolto con effetto immediato dall'APPALTATORE ai sensi dell'articolo 1456 c.c., mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A R., nei seguenti casi



- (a) messa in liquidazione o assoggettamento a procedura concorsuale del SUBAPPALTATORE
- (b) nel caso in cui il SUBAPPALTATORE subisca una sospensione dell'attività ex art. 14 Dlgs 81/2008,
- (c) in caso di mancata esibizione del DURC da parte del SUBAPPALTATORE e ove richiesto,
- (d) nel caso il DURC del SUBAPPALTATORE presenti irregolarità;
- (e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e del credito,
- (f) in caso di reiterato e ripetuto ritardo nello svolgimento delle attività di cui al contratto
- (g) in caso di reiterata lamentela o inoltro di comunicazioni di disservizio da parte dell'Ente Appaltante

In tutti i casi di risoluzione anticipata ai sensi del precedente punto del presente articolo l'APPALTATORE dovrà entro 30 (trenta) giorni da tale risoluzione, ed a seguito di semplice comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE in tal senso, effettuare il pagamento di tutti gli importi ancora dovuti al SUBAPPALTATORE per le sole prestazioni rese sino alla data di risoluzione, escluso e rinunciato da parte del SUBAPPALTATORE ogni ulteriore risarcimento o indennizzo e fermo restando il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni patiti.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà di recedere liberamente dal presente Contratto, con un preavviso di 30 giorni e tramite invio di comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 1671 del codice civile, e con il solo diritto del subappaltatore al ricevimento della quota parte di corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso

#### **ART. 16 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**


L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'ENTE APPALTANTE ai sensi dell'art 105 comma 4 e comma 18 del D. Lgs. 50/2016

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 17 - CODICE ETICO D. Lgs. 231/2001**

Il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo



(a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) L'inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1453 c.c. e legittimerà la Sapio Life a risolvere lo stesso con effetto immediato.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Monza

#### **ART. 19 – RESPONSABILITÀ IN SOLIDO**

Come previsto dall'art 105 del D.lgs 50/2016 comma 8, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è solidalmente responsabile con il SUBAPPALTATORE in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016, l'APPALTATORE è liberato dalla responsabilità solidale di cui al paragrafo precedente

Come previsto dall'art 105 del D.lgs. 50/2016 comma 9, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è responsabile in solido dell'osservanza, da parte del SUBAPPALTATORE, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

#### **ART. 20 - VARIE**

In caso di inadempimento di una Parte alle obbligazioni disciplinate nel presente Contratto, la Parte adempiente potrà intimare per iscritto anche a mezzo fax all'altra Parte di adempiere entro un termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere, con la conseguenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, il presente Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 c.c.

Nel caso in cui il cliente avanzi nei confronti dell'APPALTATORE un reclamo relativo allo svolgimento di errate operazioni (di seguito casistica esemplificativa e non esaustiva) quali:

- i. la mancata compilazione dei documenti previsti nel presente contratto,
- ii. comportamenti similari o connessi ed accessori a quelli qui elencati o indicati alle lettere f) e g) dell'art 15,
- iii. comportamenti lesivi della qualità del servizio e della sicurezza dello stesso,



e da detti reclami, disservizi o da detti comportamenti scaturisca una fondata richiesta di rimborso dei danni, oppure – in ogni caso – scaturisca un costo per l'APPALTATORE, sostenuto dalla struttura della stessa per ripristinare il normale svolgimento delle operazioni, oppure scaturisca costo e/o danno causato dal SUBAPPALTATORE che si ripercuota anche sull'immagine l'APPALTATORE ledendola, l'APPALTATORE procederà all'addebito nei confronti del SUBAPPALTATORE del valore relativo al danno così come subito.

Nel caso venissero danneggiate apparecchiature di proprietà dell'APPALTATORE, durante le operazioni ed attività poste a carico del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE valuterà il danno e potrà richiedere un risarcimento equo relativo al valore di mercato o al valore di riparazione dell'apparecchiatura, nel caso in cui il danneggiamento sia stato causato da manifesta imperizia o noncuranza da parte del SUBAPPALTATORE stesso

Quanto sopra con riserva espressa in favore dell'APPALTATORE di richiedere il rimborso dei conseguenti danni patiti

Come indicato all'art 15 il ripetersi dei reclami, ritardi lamentele e disservizi nonché gravi comportamenti del SUBAPPALTATORE (previsti anche nel presente articolo) l'APPALTATORE potrà riservarsi, a proprio esclusivo giudizio, di recedere anticipatamente dal contratto in essere con il SUBAPPALTATORE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle Parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle Parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto

\*\*\*

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono

Il presente atto è prodotto in n. 3 copie originali


Monza, 31 maggio 2018



L'APPALTATORE

  
SARIO S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE

  
AUTOTRASPORTI MEDICINALI  
TRANS - FARM. IRPINIA di Adriano Scatullo  
C.da Fonnone, 2 Bis  
83040 Conza della Campania (Av)  
P.Iva 024 5181 0648  
Iscr. Albo N. AV/6903012W

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 3 (Osservanza delle norme regolanti l'appalto principale); Art. 5 (Prezzi); Art. 6 (Pagamenti); Art. 7 (Revisione prezzi); Art. 10 (Durata); Art. 11 (Verifica delle attività); Art. 12 (Divieto di subappalto, di cessione del credito); Art. 13 (Variazioni del contratto di appalto); Art. 14 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro); Art. 15 (Recesso dal contratto e risoluzione anticipata); Art. 16 (Clausola Sospensiva); Art. 19 (Responsabilità in solido); Art. 20 (Varie).

Monza, 31 maggio 2018

  
SARIO S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE

  
AUTOTRASPORTI MEDICINALI  
TRANS - FARM. IRPINIA di Adriano Scatullo  
C.da Fonnone, 2 Bis  
83040 Conza della Campania (Av)  
P.Iva 024 5181 0648  
Iscr. Albo N. AV/6903012W

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ai sensi della norma del D.lgs. N. 196/2003 affinché l'APPALTATORE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Monza, 31 maggio 2018

  
SARIO S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE

  
AUTOTRASPORTI MEDICINALI  
TRANS - FARM. IRPINIA di Adriano Scatullo  
C.da Fonnone, 2 Bis  
83040 Conza della Campania (Av)  
P.Iva 024 5181 0648  
Iscr. Albo N. AV/6903012W

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La società **SAPIO LIFE S.R.L.** con sede legale in **MONZA (MB) VIA SILVIO PELLICO, 48** Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **MONZA E BRIANZA** n **02006400960** e Partita IVA **02006400960** nella persona del **Direttore Commerciale Dott. Fabrizio Salvucci** nato a **ROMA (RM)** il **16/12/1973** e residente in Magenta in Via Antonio Gramsci 92,  
*in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"*

E

La società **OXIGEN MEDICAL DI VENEZIA ANTONIETTA & C. S.N.C.** con sede in Via Volturmo 12 75100 **MATERA**, C.F. /P.Iva: **01131660779**, nella persona del suo legale rappresentante **Sig.ra Venezia Antonietta** nato a **Montescaglioso (MT)** il **21/08/1956** e residente in **Matera** in **via Volturmo, 12**,  
*in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"*

ed entrambi per brevità in appresso denominate "*Parti*"

### PREMESSO

- 1 che l'Impresa **SAPIO LIFE S.R.L.** è aggiudicataria della "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare assistiti residenti nei territori delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera Lotto 1 CIG 7027696E30 – Lotto 2 CIG 7027707746*" indetta dalla REGIONE BASILICATA (*di seguito Ente Appaltante/Stazione Appaltante*),
- 2 Che l'aggiudicazione è avvenuta in forza della Determina/Delibera della REGIONE BASILICATA, Uffici Centrali di Potenza N. 20AB.2017/D 00208 del 21 12 2017;
- 3 che, come da Disciplinare e Capitolato di gara è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D Lgs 50/2016 ed il limite massimo delle attività subappaltabili è pari 30% dell'importo complessivo e che la società **SAPIO LIFE S.R.L.** in fase di partecipazione alla gara, ha dichiarato l'intenzione di voler ricorrere all'istituto del subappalto;
- 4 che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione dell'oggetto della procedura di gara, subappaltarne una quota ad idonea Impresa, per l'attività già descritta in sede di presentazione dell'offerta;

Venezia Antonietta



5. che l'impresa **OXIGEN MEDICAL DI VENEZIA ANTONIETTA & C. S.N.C.** (come sopra meglio generalizzata) si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate: attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nel limite della quota massima del 0,50 % e nel rispetto della normativa vigente;
- 6 che L'Impresa **OXIGEN MEDICAL DI VENEZIA ANTONIETTA & C. S.N.C.** è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara ai fini dell'assunzione in subappalto delle predette attività;
7. che L'Impresa **OXIGEN MEDICAL DI VENEZIA ANTONIETTA & C. S.N.C.** dichiara di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
8. che l'impresa **OXIGEN MEDICAL DI VENEZIA ANTONIETTA & C. S.N.C.** dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto previsto dalla documentazione tutta della gara (nello specifico: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di gara, relativi allegati e chiarimenti) per l'affidamento della procedura indicata nel precedente punto 1 e che tale documentazione si considera parte integrante del presente accordo;

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

### LE PARTI COME SOPRA DETTAGLIATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

#### **ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente al Capitolato Speciale della gara citata, che le PARTI dichiarano di aver letto ed accettato;

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Le attività oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di quanto meglio descritto di seguito: attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

Le Parti del presente contratto dichiarano e si obbligano a quanto di seguito

Veneria Antonietta



- A) Tutte le fasi lavorative saranno eseguite da personale specializzato.
- B) Le attività saranno eseguite dal SUBAPPALTATORE secondo quanto previsto nella lex specialis di appalto e dall'offerta dell'APPALTATORE di cui alle premesse, con particolare attenzione alle parti inerenti alle attività del presente contratto come nelle premesse meglio descritto

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa, ovvero per ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate

### **ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE**

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente i documenti di regolamentazione dell'affidamento ed i documenti tecnici che regolano l'esecuzione delle attività di cui in premessa (ove presenti) nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati.

Il SUBAPPALTATORE, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad osservare ed a permettere all'APPALTATORE di osservare ed adempiere alle norme dettate dalla documentazione sopra dettagliata che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge.

### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo presunto delle attività oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in € **20.612,04 annui** (diconsi euro ventimilaseicentododici/zeroquattro)

Tale importo è stato stimato in base alle attività di cui al contratto, resta inteso che, in caso di qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria in corso d'opera, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto stimato negli atti di gara, a seguito di indicazioni dell'APPALTATORE in caso di aumento, il suddetto importo potrebbe essere oggetto di variazione in funzione, appunto a quanto sopra

Quanto sopra sempre nel rispetto dei limiti dettati dell'art 105 del D.Lgs N. 50/2016 e nei limiti previsti dal capitolato tecnico di gara art 22.

### **ART. 5 - PREZZI**

Le attività oggetto del presente Contratto verranno compensate nel rispetto dell'art 105 comma 14 del D Lgs N. 50/2016,

*Elenco prezzi unitari.*

- Contenitori OTD consegna, installazione: € 10,80/cad + iva;

Veneria AT-1016



- Attività formazione servizio OTD: € 10,00/cad + iva;
- Concentratori ossigeno consegna, installazione e formazione: € 15,00/cad. + iva,
- Reperibilità mensile: € 100,00/operatore + iva.

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare le attività compiute a regola d'arte.

#### **ART. 6 – PAGAMENTI e TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento avverrà da parte dell'APPALTATORE nei confronti del SUBAPPALTATORE in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione dell'ENTE APPALTANTE riportata nel ~~Disciplinare~~/Capitolato Tecnico di gara art. 22.

I termini di pagamento tra le Parti, per l'appalto de quo, saranno regolati con diverso atto.

In occasione dei pagamenti, e comunque a richiesta, il SUBAPPALTATORE farà acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali e assicurativi in relazione al personale effettivamente impiegato nel subappalto. In mancanza, il pagamento sarà sospeso sino all'avvenuto adempimento.

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito dell'appalto a cui seguirà contratto sottoscritto dall'APPALTATORE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art. 3.

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto dall'APPALTATORE con il CIG n. 7027696E30 Lotto 1 CIG – n. CIG 7027707746 Lotto 2 :

- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art. 3 e successive modifiche,
- si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti interessati della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- si impegna a inviare copia del presente contratto agli Enti che ne faranno richiesta

#### **ART. 7 - REVISIONE PREZZI**

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle attività e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera

#### **ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA**

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori presso Banca B C C SANTERAMO IN COLLE IBAN IT95G0884416100001001011249, con

Veronica Abietto



esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A R ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile delle attività da eseguire il Sig Tataranni Giuseppe che deve essere reperibile per tutta la durata degli adempimenti di gara.

#### **ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ**

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni dell'APPALTATORE, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione delle attività da parte dell'APPALTATORE.

#### **ART. 10 - DURATA**

La durata del presente contratto coinciderà alla durata dell'appalto aggiudicato all'APPALTATORE ovvero avrà durata **36 (trentasei) mesi** con decorrenza dal 01/06/2018 e comunque a decorrere dalla data di inizio delle attività prevista dal contratto di appalto e/o da comunicazioni da parte dell'ENTE APPALTANTE.

In caso di esplicita richiesta da parte dell'ENTE APPALTANTE, sarà facoltà dell'APPALTATORE prevedere la proroga del presente contratto – ove il SUBAPPALTATORE si dichiari, in quella sede, disposto ad eseguire tali prestazioni

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE, previo comunicazione preventiva all'ENTE APPALTANTE che rilascerà, se del caso, la relativa autorizzazione preventiva.

Si precisa inoltre che è in facoltà dell'APPALTATORE procedere alla sostituzione del SUBAPPALTATORE con altri operatori, ove vengano meno in capo al SUBAPPALTATORE i requisiti per il mantenimento del presente contratto, fra i quali si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Nullaosta antimafia (D. Lgs 159/2011),
- Requisiti di cui all'art. 80 del D Lgs. 50/2016;
- Mancato rispetto della normativa nazionale in tema di pagamento di imposte, tasse e contributi.

Quanto sopra a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ENTE APPALTANTE

#### **ART. 11 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ**

Veneria Astrella



L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art. 9, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'esecuzione delle operazioni ed il rispetto del capitolato

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine indicato nella comunicazione stessa.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO**

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le attività oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE

#### **ART. 13 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle attività assunte rispetto alle previsioni contrattuali tuttavia ha l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

#### **ART. 14 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Le Parti rispettano le prescrizioni di cui al D Lgs. 81/2008 tutto, con particolare riferimento all'art. 26 comma 8 e della legge 136/2010.

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore. L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor GALATI VINCENZO

#### **ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Il Contratto potrà essere risolto con effetto immediato dall'APPALTATORE ai sensi dell'articolo 1456 c c , mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A R , nei seguenti casi

*Venerabile Attesto*

- (a) messa in liquidazione o assoggettamento a procedura concorsuale del SUBAPPALTATORE
- (b) nel caso in cui il SUBAPPALTATORE subisca una sospensione dell'attività ex art. 14 D.lgs. 81/2008;
- (c) in caso di mancata esibizione del DURC da parte del SUBAPPALTATORE e ove richiesto;
- (d) nel caso il DURC del SUBAPPALTATORE presenti irregolarità;
- (e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e del credito,
- (f) in caso di reiterato e ripetuto ritardo nello svolgimento delle attività di cui al contratto
- (g) in caso di reiterata lamentela o inoltro di comunicazioni di disservizio da parte dell'Ente Appaltante

In tutti i casi di risoluzione anticipata ai sensi del precedente punto del presente articolo l'APPALTATORE dovrà entro 30 (trenta) giorni da tale risoluzione, ed a seguito di semplice comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE in tal senso, effettuare il pagamento di tutti gli importi ancora dovuti al SUBAPPALTATORE per le sole prestazioni rese sino alla data di risoluzione, escluso e rinunciato da parte del SUBAPPALTATORE ogni ulteriore risarcimento o indennizzo e fermo restando il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni patiti

L'APPALTATORE si riserva la facoltà di recedere liberamente dal presente Contratto, con un preavviso di 30 giorni e tramite invio di comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 1671 del codice civile, e con il solo diritto del subappaltatore al ricevimento della quota parte di corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso

#### **ART. 16 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'ENTE APPALTANTE ai sensi dell'art. 105 comma 4 e comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 17 - CODICE ETICO D. Lgs. 231/2001**

Il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo

Vacchio A. B. 10/16



(a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la Sapio Life a risolvere lo stesso con effetto immediato

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Monza.

#### **ART. 19 – RESPONSABILITÀ IN SOLIDO**

Come previsto dall'art. 105 del D lgs 50/2016 comma 8, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è solidalmente responsabile con il SUBAPPALTATORE in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.lgs 50/2016, l'APPALTATORE è liberato dalla responsabilità solidale di cui al paragrafo precedente

Come previsto dall'art. 105 del D lgs. 50/2016 comma 9, l'affidatario (ovvero l'APPALTATORE di cui al presente Contratto) è responsabile in solido dell'osservanza, da parte del SUBAPPALTATORE, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

#### **ART. 20 - VARIE**

In caso di inadempimento di una Parte alle obbligazioni disciplinate nel presente Contratto, la Parte adempiente potrà intimare per iscritto anche a mezzo fax all'altra Parte di adempiere entro un termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere, con la conseguenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, il presente Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 c.c.

Nel caso in cui il cliente avanzi nei confronti dell'APPALTATORE un reclamo relativo allo svolgimento di errate operazioni (di seguito casistica esemplificativa e non esaustiva) quali:

- i. la mancata compilazione dei documenti previsti nel presente contratto,
- ii. comportamenti simili o connessi ed accessori a quelli qui elencati o indicati alle lettere f) e g) dell'art 15,
- iii. comportamenti lesivi della qualità del servizio e della sicurezza dello stesso;

*Veronica Affietto*

e da detti reclami, disservizi o da detti comportamenti scaturisca una fondata richiesta di rimborso dei danni, oppure – in ogni caso – scaturisca un costo per l'APPALTATORE, sostenuto dalla struttura della stessa per ripristinare il normale svolgimento delle operazioni, oppure scaturisca costo e/o danno causato dal SUBAPPALTATORE che si ripercuota anche sull'immagine l'APPALTATORE ledendola, l'APPALTATORE procederà all'addebito nei confronti del SUBAPPALTATORE del valore relativo al danno così come subito. Nel caso venissero danneggiate apparecchiature di proprietà dell'APPALTATORE, durante le operazioni ed attività poste a carico del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE valuterà il danno e potrà richiedere un risarcimento equo relativo al valore di mercato o al valore di riparazione dell'apparecchiatura, nel caso in cui il danneggiamento sia stato causato da manifesta imperizia o noncuranza da parte del SUBAPPALTATORE stesso.

Quanto sopra con riserva espressa in favore dell'APPALTATORE di richiedere il rimborso dei conseguenti danni patiti

Come indicato all'art. 15 il ripetersi dei reclami, ritardi lamentele e disservizi nonché gravi comportamenti del SUBAPPALTATORE (previsti anche nel presente articolo) l'APPALTATORE potrà riservarsi, a proprio esclusivo giudizio, di recedere anticipatamente dal contratto in essere con il SUBAPPALTATORE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle Parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi della vigente normativa

L'IVA nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle Parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

\*\*\*

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono

Il presente atto è prodotto in n. 3 copie originali

Monza, 31 maggio 2018


Venerio Artale



L'APPALTATORE

 S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE

  
di Venezia Antonietta & C. s.r.l.  
Via Volturno, 12 - 75100 MATERA  
Part. IVA 01131660779


Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 3 (Osservanza delle norme regolanti l'appalto principale); Art. 5 (Prezzi); Art. 6 (Pagamenti); Art. 7 (Revisione prezzi); Art. 10 (Durata); Art. 11 (Verifica delle attività); Art. 12 (Divieto di subappalto, di cessione del credito); Art. 13 (Variazioni del contratto di appalto); Art. 14 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro); Art. 15 (Recesso dal contratto e risoluzione anticipata); Art. 16 (Clausola Sospensiva); Art. 19 (Responsabilità in solido); Art. 20 (Varie).

Monza, 31 maggio 2018

 S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE


  
di Venezia Antonietta & C. s.r.l.  
Via Volturno, 12 - 75100 MATERA  
Part. IVA 01131660779

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ai sensi della norma del D.lgs. N. 196/2003 affinché l'APPALTATORE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Monza, 31 maggio 2018

 S.r.l.  
DIRETTORE COMMERCIALE

IL SUBAPPALTATORE

  
di Venezia Antonietta & C. s.r.l.  
Via Volturno, 12 - 75100 MATERA  
Part. IVA 01131660779

## DICHIARAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 19 E DELL'ART. 46, 47, 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Spett.le

Azienda Sanitaria Provinciale della Basilicata  
U. o. c. P r o v v e d i t o r a t o - E c o n o m a t o  
Via Torraca 2,  
85100 Potenza

Monza, 10 Agosto 2018

**OGGETTO: Dichiarazione Art. 2359.**

### DICHIARAZIONE

**AI SENSI DELL'ART. 19 E DELL'ART. 46, 47 E 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445**

La **SAPIO LIFE S.R.L.** con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico 48, Codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza 02006400960 – Agenzia delle Entrate – Uffici di Via Manin 25, Milano, Registro Ditte R.E.A. n. 1330457, Partita IVA 02006400960 – Tel. 039.83981 - Fax 039.2026143 – e-mail: [sapiolife@sapio.it](mailto:sapiolife@sapio.it) – in persona del **Direttore Commerciale**, Dott. **Fabrizio Salvucci** nato a Roma il 16/12/1973 e domiciliato per la carica presso la sede legale,

### DICHIARA

Di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con le società subappaltatrici.

In fede si sottoscrive.

**SAPIO LIFE S.R.L.**  
**Il Direttore Commerciale**  
Dott. Fabrizio Salvucci

*Dichiarazione non soggetta ad autenticazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 20 ottobre 1998 n. 403 recante disposizioni di attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 ("Legge Bassanini bis"), così come coordinato con l'art. 2, commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998 nr.191 ("Legge Bassanini ter") (accompagnamento dichiarazione con copia fotostatica documento d'identità) così come sostituita ed integrata dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*